



Comune di Sermoneta
Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 23/04/2007

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Prerogative del consigliere comunale
- Art. 3 Dimissioni dei consiglieri
- Art. 4 Surrogazioni
- Art. 5 Supplenze
- Art. 6 Prima seduta del Consiglio

CAPO II - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 Funzionamento della presidenza – Missioni dei consiglieri
- Art. 8 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 9 Capigruppo consiliari
- Art. 10 Conferenza dei capigruppo
- Art. 11 Commissioni consiliari
- Art. 12 Nomine, designazione e revoca di rappresentanti del comune

CAPO III - SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 13 Riunioni del Consiglio comunale
- Art. 14 Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 15 Ordine del giorno
- Art. 16 - Adunanze di seconda convocazione
- Art. 17 Ordine del giorno
- Art. 18 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 19 Sede consiliare
- Art. 20 Pubblicità delle sedute
- Art. 21 Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 22 Validità delle sedute
- Art. 23 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 24 Validità delle deliberazioni
- Art. 25 Verifica del numero legale. Scrutatori
- Art. 26 Funzioni di Segretario . Verbale delle sedute
- Art. 27 Posti e interventi
- Art. 28 Ordine delle sedute. Sanzioni
- Art. 29 Comportamento del pubblico
- Art. 30 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 31 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 32 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 33 Fatto personale
- Art. 34 Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 35 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 36 Presentazione di emendamenti
- Art. 37 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 38 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 39 Richiesta di votazione di una proposta e della formazione originaria
- Art. 40 Chiusura della discussione
- Art. 41 Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 42 Modalità di votazione
- Art. 43 Votazione per alzata di mano
- Art. 44 Votazione per appello nominale
- Art. 45 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 46 Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
- Art. 47 Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 48 Astensione obbligatoria
- Art. 49 Adunanze aperte

CAPO IV - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 50 Interrogazioni
- Art. 51 Interpellanze
- Art. 52 Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
- Art. 53 Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
- Art. 54 Mozioni

- Art. 55 Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 56 votazione delle mozioni
- Art. 57 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 58 Ordini del giorno
- Art. 59 Durata di svolgimento degli ordini del giorno
- Art. 60 Domande d'attualità

CAPO V – DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 61 Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri
- Art. 62 Visione di documenti
- Art. 63 Informazioni
- Art. 64 Copia di documenti
- Art. 65 Modalità per il rilascio di copia di documenti

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 66 Comunicazione delle decisioni del Consiglio
- Art. 67 RegISTRAZIONI audiovisive
- Art. 68 Interpretazione del regolamento
- Art. 69 Abrogazione di norme
- Art. 70 Rinvio
- Art. 71 Entrata in vigore e forme di pubblicità

Indice delle voci – Pag. 27

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.¹

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 2 - PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE COMUNALE¹

1. La posizione giuridica e lo *status* di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 3 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.¹

¹ Vedi articoli 38 e 141 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4 - SURROGAZIONI

Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 5 - SUPPLENZE

Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 6 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO¹

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Sindaco fino all'elezione, da parte dell'assemblea, del Presidente del Consiglio stesso che avviene subito dopo la convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione ed il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta.

¹ Vedi articolo 40 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E **COMMISSIONI CONSILIARI**

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA. MISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Il servizio segreteria generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento della presidenza del Consiglio, nonché dei gruppi consiliari.
2. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente del Consiglio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal responsabile/dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
4. Ai consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell'organo assembleare, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ART. 8 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Presidente del Consiglio.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.
9. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari per telefono, cancelleria, posta, telefax, fotocopiatrici, per l'uso di altre apparecchiature di riproduzione di documenti, per l'uso di strumenti telematici, informatici, ecc.
10. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

ART. 9 - CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella

composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.

2. Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

ART. 10 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal presidente, il Segretario del comune.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.
3. I lavoratori dipendenti, membri delle conferenze dei capigruppo hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni della conferenza dei capigruppo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.¹
4. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale;
 - fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

¹ Vedi articolo 79, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio comunale può istituire e disciplinare con apposito regolamento, commissioni consiliari:

- permanenti;
- temporanee;
- di indagine;
- di controllo e di garanzia.¹

¹ Vedi articolo 44 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 12 - NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo. 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. 267/2000.

Capo III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio si riunisce per determinazione del Presidente del Consiglio, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.¹

¹ Vedi articolo 39, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - AVVISI

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
3. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. L'avviso di convocazione contiene, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
5. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
6. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
7. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
8. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
9. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione e deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.
11. L'avviso di convocazione per le adunanze del Consiglio comunale, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri nei termini di seguito indicati:
 - Nel caso di adunanze ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
 - Per le adunanze straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
 - Per le adunanze convocate d'urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.

In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

12. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
13. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio Comunale al momento della sospensione, il Presidente del Consiglio dovrà notificare avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
14. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
15. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
16. Per la consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata la consegna dell'avviso di convocazione ai sensi dell'art.140 cpc, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 15- ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono, almeno n. otto consiglieri (corrispondente alla metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, escludendo dal computo il Sindaco, come previsto dall'art. 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 142/90, introdotto dall'art. 11, comma 1, della legge 265/99).
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che, escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legate l'adunanza.

ART. 16 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno, il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno sei membri del Consiglio (corrispondente ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, escludendo dal computo il Sindaco, come previsto dall'art.31, comma 1, ultimo periodo, della legge 142/90, introdotto dall'art.11, comma 1, della legge 265/99).
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 44.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto a rinnovare l'invio dell'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al quarto comma del precedente art.41, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 44 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di «prima convocazione».

ART. 17 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza, Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 18 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI¹

1. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Presidente del Consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

¹ Vedi articoli 39, 40 e 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 19 - SEDE CONSILIARE

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta.
4. Persone estranee al Consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula, nella parte riservata ai consiglieri, durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Presidente del Consiglio.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.¹

¹ Vedi articolo 38, comma 9, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 20 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Il Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

ART. 21 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti valutazioni su persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio.
4. Durante le sedute del Consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

ART. 22 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio non può deliberare se non intervengono (*almeno la metà*) arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.¹

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.
8. Qualora al consigliere, in luogo del gettone di presenza, venga attribuita l'indennità di funzione, come previsto dall'art. 84, comma 4, del T.U. n. 267/2000, in caso di assenza ingiustificata detta indennità sarà diminuita di un importo pari a quello del gettone di presenza al momento vigente.
9. Il consigliere che per giusta ragione non potrà prendere parte ai lavori consiliari, dovrà produrre preventiva giustificazione comunicandola al Presidente del Consiglio.

¹ Vedi articoli 38, comma 2, e 84, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 23 - DEPOSITO DELLE PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio.
2. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
3. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

ART. 24 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

ART. 25 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE. SCRUTATORI

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal Segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il presidente designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

ART. 26 - FUNZIONI DI SEGRETARIO. VERBALE DELLE SEDUTE

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario comunale.¹ Il Presidente del Consiglio comunale può scegliere un consigliere ed incaricarlo a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto per il quale il Segretario comunale debba astenersi dal partecipare, con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di Segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
5. In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
6. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del Consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
7. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio della seduta e dal Segretario del comune.
9. Per la compilazione del verbale il Segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale da egli stesso individuato.
10. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
11. Il verbale della seduta viene approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

¹ Vedi articolo 94, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 27 - POSTE INTERVENTI

I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente del Consiglio. Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal presidente; parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro la facoltà di parlare seduti.

ART. 28 - ORDINE DELLE SEDUTE. SANZIONI

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda in ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

ART. 29 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente del Consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

ART. 30 - SOSPENSIONE E SCIoglIMENTO DELL'ADUNANZA

Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

ART. 31 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente del Consiglio o di un consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente del Consiglio o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 32 - ORDINE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto

personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di dieci minuti.

ART. 33 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente del Consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio comunale senza discussione.

ART. 34 - MOZIONE D'ORDINE. RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO

I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

ART. 35 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

ART. 36 - PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 37 - SOSPENSIONE DELLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli

originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio o del proponente.

4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

ART. 38 - RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del Consiglio; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

ART. 39 - RICHIESTA DI VOTAZIONE DI UNA PROPOSTA NELLA SUA FORMULAZIONE ORIGINARIA

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente del Consiglio concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 39; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 39.

ART. 40 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Nel corso della discussione il Presidente del Consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario.

ART. 41 - DICHIARAZIONE DI VOTO E VOTAZIONE

1. Chiusa la discussione un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a cinque minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

ART. 42 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 43 - VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. Il Consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Presidente del Consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del Consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

ART. 44 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno cinque Consiglieri; tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il presidente fa ripetere la chiamata dei membri del Consiglio che non hanno risposto al primo appello.

ART. 45 - VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 46 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

1. Compiuta la votazione, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

ART. 47 - REVOCA E MODIFICA DI DELIBERAZIONI

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso Consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.¹

2. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

¹ Vedi articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa)

ART. 48 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.¹
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

¹ Vedi articolo 78, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 49 - ADUNANZE APERTE

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

Capo IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

ART. 50 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.

ART. 51 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco.

ART. 52 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta del Consiglio comunale, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta della Giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della Giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

ART. 53 - DURATA DI SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta del Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

ART. 54 - MOZIONI

La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

ART. 55 - PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

ART. 56 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.¹

¹ Vedi articolo 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 57 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI MOZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI

Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

ART. 58 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima della seduta, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
3. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Consiglio.

ART. 59 - DURATA DI SVOLGIMENTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO

Allo svolgimento degli ordini del giorno sono dedicati gli ultimi quarantacinque minuti di ogni seduta del Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento degli ordini del giorno rimasti è rinviato alla successiva seduta.

ART. 60 - DOMANDE D'ATTUALITÀ

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande, formulate per iscritto, vanno consegnate al Presidente del Consiglio sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o un assessore hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o meno.

Capo V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

ART. 61 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DA PARTE DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al Consiglio, deve inviare al Presidente del Consiglio un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Il Presidente può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
5. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
6. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quinto comma il Presidente del Consiglio inserisce nell'ordine del giorno del Consiglio la proposta di cui sopra corredata della relazione della commissione consiliare ed il Consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione.

ART. 62 - VISIONE DI DOCUMENTI

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere che intende prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta al Segretario del Comune.
3. Il Segretario del comune adotta, entro i successivi cinque giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il Segretario del Comune ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
5. In caso di urgenza i termini di cui al secondo comma sono abbreviati.
6. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:
 - provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - verbali delle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari;
 - proposte di deliberazioni da parte della Giunta al Consiglio, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
7. Nessuna formalità è altresì richiesta per la consultazione:
 - degli atti del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la segreteria del comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico;
 - degli atti pubblicati o in corso di pubblicazione all'albo pretorio.

8. I consiglieri per la visione e la consultazione degli atti di cui al sesto e settimo comma possono rivolgersi direttamente ai Responsabili dei servizi interessati.
9. E' escluso il diritto di visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione possa costituire chiara ed ingiustificata violazione.

ART. 63 - INFORMAZIONI

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al Sindaco o all'assessore competente.
2. Sindaco ed assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Amministratori e responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza¹.

¹ Vedi articolo 43, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 64 - COPIA DI DOCUMENTI

1. Ciascun consigliere può richiedere al Segretario del Comune, mediante istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal Consiglio o dalla Giunta, ancorché non efficaci, dei regolamenti comunali, relative tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.
2. Il Segretario del Comune, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 65.

ART. 65 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DI COPIA DI DOCUMENTI

1. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, se richiesto, deve essere certificata conforme all'originale dal Segretario del comune o da altro funzionario incaricato, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo del comune e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine massimo di tre giorni.
4. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66 - COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO.

1. L'ufficio di segreteria comunica le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso ufficio di segreteria trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.¹

¹ Vedi articolo 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 67 - REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE.

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
4. E' facoltà del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ammettere la ripresa dei lavori consiliari con qualsiasi mezzo, richiesta preventivamente alla seduta consiliare. Nel caso di richieste di riprese estemporanee decide di volta in volta il Consiglio Comunale.

ART. 68 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 69 - ABROGAZIONE DI NORME

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

ART. 70 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART. 71 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

Voce	Articolo
Adunanze aperte	49
Alzata di mano. Modalità di votazione	43
Ammissibilità degli ordini del giorno	58
Appello nominale. Modalità di votazione	44
Approvazione verbale seduta precedente	26
Assenza o impedimento temporaneo del Sindaco	18
Astensione dal voto	24, 4
Autenticazioni delle dimissioni da consigliere	3
Bandiere e gonfalone	19
Capigruppo consiliari	11
Censura di un consigliere	28
Chiusura della discussione	40
Commissioni consiliari	11
Controllo e garanzia. Commissioni consiliari di	11
Indagine. Commissioni consiliari di	11
Commissioni consiliari permanenti	11
Commissioni consiliari temporanee	11
Comportamento del pubblico	29
Composizione e costituzione gruppi consiliari	8
Comunicazioni delle decisioni del Consiglio	66
Conferenza dei capigruppo	10
Consigliere anziano. Definizione	18
Consigliere anziano. Presidenza delle sedute consiliari	18
Consigliere comunale. Prerogative, <i>status</i>	2
Consiglieri. Dimissioni	3
Consiglio comunale. Prima seduta	6
Consiglio comunale. Riunioni	13
Consultazione delle proposte	23
Convocazione d'urgenza del Consiglio comunale	14
Convocazione del Consiglio comunale	14
Convocazione della prima seduta del Consiglio comunale	6
Copia di documenti	64, 65
Costituzione e composizione gruppi consiliari	8
Decisioni del Consiglio. Comunicazioni	66
Deliberazioni. Validità	24
Deposito delle proposte per la consultazione	23
Designazione, nomina e revoca rappresentanti del comune	12
Dichiarazione di voto	41
Dichiarazioni offensive o diffamatorie	26
Dimissioni dei consiglieri	3
Disciplina e ordine degli interventi	32
Discussione delle sedute. Verbale	26
Discussione. Chiusura	40
Documentazione, informazione e comunicazione per gruppi consiliari	8
Domande di attualità	60
Domicilio del consigliere comunale	14
Durata degli interventi	32
Durata di svolgimento degli ordini del giorno	59
Durata di svolgimento di interrogazioni e interpellanze	53
Emendamenti. Presentazione	36, 37
Entrata in vigore del regolamento	71
Espulsione di un consigliere	28
Fatto personale	33
Forme di pubblicità del regolamento	71
Forza pubblica. Presenza in aula	29
Gruppi consiliari. Costituzione e composizione	8
Gruppo misto	8
Immediata eseguibilità delle deliberazioni	46
Impedimento temporaneo o assenza del Sindaco	18
Indennità di funzione	22
Indennità di missione ai consiglieri comunali	7
Informazione, documentazione e comunicazione per gruppi consiliari	8
Informazioni dei consiglieri	63
Iniziativa dei consiglieri	61
Interpellanze	51, 52, 53, 57
Interpretazioni del regolamento	68
Interrogazioni	50, 52, 53, 57

Interventi dei consiglieri	27
Interventi. Durata	32
Irrevocabilità delle dimissioni da consigliere	3
Locali per gruppi consiliari	8
Maggioranza assoluta dei votanti	24
Mancanza del numero legale	22
Mancanza del numero legale. Sospensione della seduta	25
Mandato. Vincolo	2
Missioni dei consiglieri comunali	7
Modalità di rilascio di copia dei documenti	65
Modalità di svolgimento delle sedute consiliari	21
Modifica e revoca di deliberazioni	47
Mozione d'ordine	34
Mozioni	54, 55, 56
Nomina, designazione e revoca rappresentanti del comune	12
Numero legale per la validità delle sedute consiliari	22, 25
Ordine del giorno	17
Ordine delle sedute. Sanzioni	28
Ordine di trattazione dell'ordine del giorno	31
Ordine e disciplina degli interventi	32
Ordini del giorno	58, 59
Posizione giuridica del consigliere	2
Posti dei consiglieri	27
Pregiudiziali e sospensive.	35
Prerogative del consigliere comunale	2
Presentazione di emendamenti	36, 37
Presentazione e svolgimento delle mozioni	55
Presidenza del Consiglio comunale. Funzionamento	7
Presidenza del Consiglio comunale. Prima seduta	6
Presidenza ordinaria delle sedute consiliari	18
Prima seduta del Consiglio comunale	6
Proclamazione del risultato delle votazioni	46
Pubblicità del regolamento	71
Pubblicità delle sedute consiliari	20
Questioni pregiudiziali e sospensive	35
Quorum funzionale	22
Radio e televisione. Riprese e registrazioni	67
Rappresentanti del comune. Nomina, designazione e revoca	12
Redazione del verbale delle sedute	26
Registrazione audiovisive	67
Regolamento. Interpretazioni	68
Revoca e modifica di deliberazioni	47
Revoca, nomina e designazione rappresentanti del comune	12
Richiamo al regolamento e all'ordine del giorno	34
Richiamo di un consigliere	28
Rilascio di copia di documenti	65
Rimborso spese viaggio ai consiglieri comunali	7
Riprese televisive	67
Risultato. Proclamazione	46
Riunioni del Consiglio comunale	13
Schede di votazione annullate o contestate	45
Schede di votazione bianche	24
Schede per la votazione a scrutinio segreto	45
Scrutatori	25
Scrutinio segreto	45
Sede consiliare	19
Seduta deserta	22
Sedute aperte al pubblico	49
Sedute consiliari. Modalità di svolgimento	21
Sedute consiliari. Pubblicità	20
Sedute consiliari. Validità	22
Sedute pubbliche e segrete	21
Segretario comunale. Partecipazione alle sedute consiliari	26
Segretario della seduta	26
Servizi di documentazione, informazione e comunicazione per i gruppi	8
Sospensione della seduta per mancanza del numero legale	25
Sospensione e scioglimento dell'adunanza	30
Sospensive e pregiudiziali	35
Sottoscrizione del verbale	26

Spese per gruppi consiliari	8
Spese viaggio ai consiglieri comunali. Rimborso	7
Status di consigliere comunale	2
Supplenze	5
Surrogazioni	4
Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni	57
Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze	52
Svolgimento e presentazioni delle mozioni	55
Televisione e radio. Riprese e registrazioni	67
Termini per la convocazione del Consiglio comunale	14
Trattazione dell'ordine del giorno. Ordine	31
Urgenza. Immediata eseguibilità delle deliberazioni	46
Validità delle deliberazioni	24
Validità delle sedute consiliari	22
Verbale delle sedute	26
Verifica del numero legale	22, 25
ViceSindaco. Presidenza delle sedute consiliari	18
Vidimazione delle schede annullate o contestate	45
Vincolo di mandato	2
Visione di documenti	62
Votazione a scrutinio segreto	45
Votazione per alzata di mano	43
Votazione per appello nominale	44
Votazione per parti separate	38
Votazione proposta nella formulazione originaria	39
Votazione. Modalità	42
Votazioni delle mozioni	56